

REGIONE DEL VENETO


ULSS3
 SERENISSIMA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco - Direttore Dr. Stefano Zelco
Distretto del Veneziano - Piazzale S. L. Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE),
 Tel. 041/2608350 - Fax 041/2608349
Distretto di Mirano-Dolo - Via Barche n. 53 - 30035 Mirano - Tel. 041.5795651
Distretto di Chioggia - Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia - Tel. 041.5534176
 E-mail: sanita.animale@aulss3.veneto.it - PEC: sanita.animale.aulss3@pecveneto.it

PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE n°21/2021/3

N. Protocollo del

REVOCA PARZIALE del PROVVEDIMENTO n. 20/2021/3

Revoca della SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie VONGOLA di Mare (Chamalea Gallina) dall'ambito di monitoraggio marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti batimetria tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)

Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V.: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il proprio Provvedimento n. 20/2021/3 avente oggetto: **"SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) e della specie VONGOLA di Mare (*Chamalea Gallina*) dall'ambito di monitoraggio marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti batimetria tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)";**

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

Rapporto di prova n. del verbale n. 050503-2100092801B del 13/08/2021 su campione di specie vongola di mare (*Chamalea gallina*) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 12M003 Mare pesca libera/allevamenti batimetria **tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)**"risultano conformi per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il punto 2 della lettera C del capo II dell'allegato II del Reg. 854/2004 CE che recita: *"...l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria"*;

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento;

PRESCRIVE

la REVOCA PARZIALE del proprio Provvedimento n. 20/2021/3 avente oggetto:

*"SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie MITILO (*M. galloprovincialis*) e della specie VONGOLA di Mare (*Chamalea Gallina*) dall'ambito di monitoraggio marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti batimetria tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)";*

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti batimetria tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)";** (operatori, consorzi, cooperative):
 -
 - CO. GE.VO.
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco.

Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sarco
Dott. Stefano Zelco

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Zelco
Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n. 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS2 Struttura complessa di chimica
Direttore Dr. Roberto Angeletti

Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084324 Fax 049.8084323 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



0004205155

RAPPORTO DI PROVA
n. 21CHI_A/1787

Azienda ULSS 3 Serenissima
REGISTRO UFFICIALE
N. 0131858/1 del 16/08/2021



Nr.Unico **21/102198** Ricevimento del **13/08/2021**
Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147
30174 VENEZIA (VE)

RICHIEDENTE

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147
30174 VENEZIA (VE)

VERBALIZZANTE

PIRRI ANNALISA RITA
Verbale invio campioni n. 050503-2100092801B del
13/08/2021

PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO

MARE PESCA LIBERA/ALLEVAMENTI TRA LE 0,3 E
LE 3 MIGLIA DALLA COSTA (DA PELLESTRINA A
PORTO CHIOGGIA)
30100 VENEZIA (VE)



PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-SORVEGLIANZA AMBITO

| MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 aliquota, 1 unità campionaria) | | Identificazione: 1 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA (C. gallina)) | | | |
| ANALISI (Metodo) | Sottoanalisi | Risultato | Riferimenti |
| BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8) | ACIDO OKADAICO, DINOPHYSITOSSINA-1, DINOPHYSITOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-2, PECTENOTOSSINA-1 | < 160 µg di equivalente acido okadaico/kg | Reg. CE 853/2004 |
| | AZASPIRACIDO-1, AZASPIRACIDO-2, AZASPIRACIDO-3 | (in corso) | |
| | YESSOTOSSINA, 45OH-YESSOTOSSINA, HOMO-YESSOTOSSINA, 45OH-HOMO-YESSOTOSSINA | < 1 mg di equivalente yessotossine/kg | Reg. CE 853/2004 |
| BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 267 2018 Rev. 2) | | (in corso) | |
| RICERCA DI BIOTOSSINE MARINE PSP (PROVA BIOLOGICA / AOAC 959.08 escluso p.ti B, C, G) Eseguito da Lab. Controlli Ufficiali (LEGNARO) - 21BAT-U/4819 | | Vedi allegato di altro laboratorio | |

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA: il risultato parziale per l'analisi BIOTOSSINE MARINE LIPOSOLUBILI si riferisce soltanto alle sottoanalisi per acido okadaico, dinophysitossina-1 e dinophysitossina-2 e yessotossine, essendo ancora in corso le analisi per pectenotossina-1, pectenotossina-2 e azaspiracidi.

Data di accettazione 13/08/2021

Data inizio analisi 13/08/2021 - Data fine analisi 16/08/2021

IL DIRIGENTE
Dr. Cristiana Benetti

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSve non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSve. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: BNTCST71C61G224H Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Cristiana Benetti Data di firma: 16/08/2021